DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1991

che abroga la decisione 85/594/CEE che autorizza la Grecia ad adottare determinate misure di salvaguardia a norma dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato CEE

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(91/286/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

considerando che, con decisione 85/594/CEE [1], modificata da ultimo dalla decisione 90/663/CEE [2], la Commissione ha autorizzato la Repubblica ellenica a continuare ad applicare determinate misure di salvaguardia in materia di movimenti di capitali e di trasferimenti connessi alle spese dei turisti;

considerando che, con decisione 91/136/CEE [3], il Consiglio ha concesso alla Grecia un prestito a medio termine a sostegno della bilancia dei pagamenti e di un programma economico di adeguamento e di riforma; considerando che in questo contesto le autorità greche si sono impegnate ad eliminare entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio le restrizioni autorizzate dalla Commissione;

considerando che le autorità greche hanno abolito, a decorrere dal 6 maggio 1991, le restrizioni autorizzate con decisione 85/594/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 90/663/CEE; che pertanto non esiste più alcuna giustificazione per autorizzare l'applicazione di misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 85/594/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 90/663/CEE, è abrogata.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1991.

Per la Commissione
Henning CHRISTOPHERSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1985, pag. 9.
[2] GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 47.
[3] GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 22.